

COMUNICATO DEL 17 DICEMBRE 2015
ATTIVITA' DI LAVORO SOCIALMENTE UTILE

Art. 1-bis della Legge 189/2015

Riattivazione dei progetti rivolti ai lavoratori in mobilità

Nella conversione del Decreto Legge n. 154 del 1° ottobre 2015 con la Legge 29 novembre 2015, n. 189 è stato introdotto l'articolo 1-bis ("Misure urgenti in materia di attività di pubblica utilità"), che *"allo scopo di consentire alle amministrazioni pubbliche ... la continuità nello svolgimento delle attività di pubblica utilità"* modifica l'art. 26, comma 12 del Decreto Legislativo n.150/2015, che ora recita così: *"Gli articoli 7 e 8 del Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 si applicano ai soli progetti di attività e lavori socialmente utili che hanno avuto inizio prima della data di adozione della convenzione quadro di cui al comma 2"*.

In sostanza, la disposizione mira a riattivare in via transitoria l'operatività dei progetti LSU rivolti ad iscritti indennizzati alla lista di mobilità, fino alla definizione da parte dell'ANPAL della convenzione quadro che dovrebbe consentire l'avvio del nuovo sistema di attività di pubblica utilità indirizzato a cassaintegrati e ad ultrasessantenni disoccupati. La prima stesura del comma 12, e la successiva Circolare Ministeriale n. 28 del 22 ottobre 2015, avevano di fatto spiazzato gli Enti Pubblici che hanno una stringente necessità di utilizzare il personale reso così disponibile per garantire lo svolgimento di servizi di base, in una fase caratterizzata dal blocco degli organici e da risorse finanziarie decrescenti, consentendo solo più la prosecuzione dei progetti in corso alla data del 24 settembre 2015 e limitando di fatto la possibilità di operare delle proroghe.

Già il nostro Comunicato del 14 ottobre scorso, precedente alla Circolare Ministeriale, si muoveva in una logica di sostegno alle pubbliche amministrazioni, consentendo proroghe vincolate alla sola disponibilità dei lavoratori resa esplicitamente, ritenendo impropria, nel contesto normativo che si era venuto a creare, l'assegnazione di nuovo personale o l'obbligatorietà della prestazione.

L'articolo 1-bis della Legge 189/2015 risolve questa *impasse* riportando in vita, per così dire, gli articoli 7 e 8 del DLgs. 468/1997. Si dispone quindi che a partire dal 1° dicembre 2015, data di entrata in vigore della L. 189/2015, possa riprendere a pieno titolo l'attività LSU rivolta a lavoratori in mobilità indennizzati, con l'approvazione di nuovi progetti secondo la disciplina prevista nelle Linee Guida regionali adottate nella seduta della Commissione Regionale per l'Impiego del 23 luglio 2015. I Centri per l'Impiego possono quindi provvedere a nuove assegnazioni di personale o all'eventuale sostituzione di lavoratori che, per varie motivazioni, hanno terminato anzitempo l'attività intrapresa.

Tali disposizioni valgono fino all'adozione della convenzione quadro di cui sopra, salvo diverse indicazioni trasmesse in successivi comunicati.

Il Direttore
Dr. Gianfranco Bordone

